

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ALETIS»

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modificazioni e integrazioni, l'associazione denominata «ALETIS» (di seguito “Associazione”).
2. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito “RUNTS”) l'Associazione assume la denominazione «ALETIS – Ente del Terzo Settore», in forma abbreviata «ALETIS ETS», e di tale indicazione fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del Codice del Terzo settore. L'indicazione di “ente del Terzo settore” e l'acronimo “ETS” non possono essere utilizzati prima dell'iscrizione nel RUNTS.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo settore e dalle relative disposizioni attuative e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. La sede è attualmente fissata in Via Merulana n. 234, 00185 Roma (RM).
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo, fermo l'obbligo di aggiornamento delle informazioni presso il RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.
3. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sedi secondarie, sedi operative, uffici e rappresentanze, in Italia e all'estero.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore.
2. L'Associazione opera come piattaforma interdisciplinare di ricerca, produzione culturale, educazione e partecipazione, muovendo dal principio secondo cui la cultura, l'arte e la ricerca costituiscono strumenti di produzione e diffusione della conoscenza, di crescita educativa, di esercizio dei diritti, di inclusione e di sviluppo delle comunità, e non fini autoreferenziali.
3. In coerenza con tale identità, l'Associazione persegue in particolare:

- a) la produzione, la diffusione e la messa a disposizione della collettività di conoscenze, ricerche, opere, progetti, archivi e percorsi culturali, artistici e scientifici;
 - b) la promozione dell'accesso alla cultura, alla conoscenza e all'esperienza artistica e scientifica, con particolare attenzione ai minori e ai giovani, alle persone e ai gruppi in condizione di fragilità, marginalità o svantaggio economico, sociale, culturale o relazionale, e alle comunità dei territori in cui opera;
 - c) la sensibilizzazione della collettività ai principi e ai valori della Costituzione della Repubblica, ai diritti umani, civili, sociali e politici, alle pari opportunità e alla non discriminazione;
 - d) il rafforzamento dei legami di comunità, del dialogo interculturale e intergenerazionale, della coesione sociale e della cittadinanza attiva;
 - e) la promozione e la diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - f) la collaborazione stabile con le istituzioni pubbliche, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, gli istituti e i centri di ricerca, le scuole, le istituzioni culturali, gli enti del Terzo settore e le organizzazioni nazionali e internazionali.
4. L'Associazione svolge la propria attività senza alcuna discriminazione e assicura, nei limiti delle risorse disponibili, le più ampie condizioni di accesso da parte dei destinatari.

Art. 4 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, individuate mediante riproduzione delle fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore e con richiamo alla corrispondente lettera:
- a) **lettera f)** – *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.* L'Associazione svolge in particolare attività di studio, ricognizione, documentazione, catalogazione, digitalizzazione, conservazione della memoria, comunicazione, interpretazione e valorizzazione partecipata di beni culturali e paesaggistici, anche mediante progetti di fruizione ampliata e accessibile, itinerari, programmi pubblici, mostre e pubblicazioni, in collaborazione o convenzione con gli enti pubblici e privati titolari o affidatari dei beni;
 - b) **lettera h)** – *ricerca scientifica di particolare interesse sociale.* L'Associazione promuove, progetta, realizza, sostiene e diffonde attività di ricerca, anche interdisciplinare, aventi ad oggetto ambiti che consentono direttamente un beneficio sociale per la collettività, e in particolare: la ricerca relativa agli ambiti di intervento elencati dall'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore o che ne favorisca lo sviluppo; la ricerca sociale, sociologica e umanistica; la ricerca sulla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico; la ricerca sulla promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e sulle pari opportunità;

la ricerca sui fenomeni di emarginazione e di povertà educativa e sulle relative forme di prevenzione; la ricerca sullo sviluppo e sull'impatto sociale, etico e culturale delle tecnologie e dei media, e sullo sviluppo di tecnologie per applicazioni sociali; la ricerca su modelli di relazione, funzionamento e valutazione di impatto degli enti del Terzo settore e delle comunità. Le attività di ricerca sono condotte in modo indipendente e i relativi risultati sono ampiamente diffusi mediante pubblicazioni, insegnamento, archivi e banche dati accessibili, programmi divulgativi e di *public engagement*, anche in collaborazione con università ed enti e centri di ricerca italiani ed esteri;

- c) **lettera i)** – *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore.* L'Associazione svolge in particolare attività di ideazione, produzione, commissione, ospitalità, esposizione, presentazione e circuitazione di opere e progetti culturali e artistici, mostre, rassegne, festival, residenze, programmi pubblici, incontri, proiezioni, spettacoli, attività performative e laboratoriali, nonché attività editoriali, radiofoniche, audiovisive e digitali, archivi e piattaforme di documentazione. Tali attività sono svolte con finalità di interesse sociale, in quanto dirette a mettere a disposizione della collettività beni, progetti e percorsi di arte e cultura, a sensibilizzare ai principi e ai valori della Costituzione, a sostenere le pratiche di cittadinanza attiva e la consapevole rivendicazione dei diritti, a promuovere la cura dei beni comuni e a consolidare i legami di inclusione, condivisione, identità, solidarietà e mutuo aiuto tra persone, famiglie, comunità e reti sociali, e in quanto rivolte in via prioritaria agli associati e ai loro familiari, alle persone e alle famiglie in contesti di aggregazione e socialità, ai lavoratori, ai volontari e ai beneficiari delle attività di interesse generale, alle categorie fragili, emarginate o svantaggiate, agli enti senza scopo di lucro operanti nei settori di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, ovvero svolte nell'ambito di rapporti di convenzione, accreditamento o patrocinio con pubbliche amministrazioni, in luoghi socialmente sensibili, ovvero con accesso gratuito dei beneficiari;
- d) **lettera l)** – *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.* L'Associazione svolge in particolare, in collaborazione con istituzioni scolastiche, enti locali, enti del Terzo settore e comunità educanti, attività extracurricolari e di doposcuola a carattere culturale, artistico, scientifico e digitale, laboratori di espressione e di orientamento, percorsi di sostegno alla motivazione e all'apprendimento e interventi di prevenzione del disagio, del bullismo e dell'abbandono scolastico;
- e) **lettera u)** – *limitatamente alla fattispecie della erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore.* L'Associazione può in particolare istituire e assegnare premi, borse, commissioni, residenze e contributi, e mettere a disposizione beni, spazi, strumenti e servizi, a sostegno di ricercatori, artisti, studiosi, studenti, operatori culturali e di enti senza scopo di lucro, per la



realizzazione di progetti riconducibili alle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Tale attività è svolta in via strumentale e non prevalente rispetto alle restanti attività di interesse generale, sulla base di criteri predeterminati, trasparenti e non discriminatori approvati dal Consiglio Direttivo;

- f) **lettera w)** – *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.* L'Associazione svolge in particolare attività di informazione, sensibilizzazione, ricerca, documentazione, formazione e advocacy culturale in materia di diritti culturali e di accesso alla cultura e alla conoscenza, accessibilità, pari opportunità, non discriminazione, dialogo interculturale e intergenerazionale, partecipazione civica e contrasto alle disuguaglianze.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e, ove prescritti, previo conseguimento delle autorizzazioni, abilitazioni, iscrizioni o accreditamenti richiesti dalla normativa applicabile.
 3. L'Associazione svolge le attività di cui al comma 1 prevalentemente in favore di terzi, e comunque a favore di una platea di destinatari individuata secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità di cui all'articolo 3.
 4. L'individuazione delle attività di interesse generale in concreto esercitate e ogni loro variazione sono comunicate al RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Modalità di svolgimento, ambito territoriale e strumenti operativi

1. L'Associazione opera in ambito nazionale e internazionale.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità e per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, l'Associazione può, tra l'altro:
 - a) stipulare accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, contratti, accordi di partenariato e di consorzio con soggetti pubblici e privati, italiani ed esteri;
 - b) partecipare a bandi, avvisi, procedure comparative e programmi di finanziamento pubblici e privati, locali, regionali, nazionali, europei e internazionali, in qualità di soggetto proponente, capofila, partner, mandante o mandataria, e realizzare progetti finanziati, anche in raggruppamento con altri soggetti;
 - c) partecipare a procedure di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzionamento con le pubbliche amministrazioni ai sensi del Titolo VII del Codice del Terzo settore, nonché a procedure di affidamento consentite dalla normativa vigente;
 - d) aderire a reti, piattaforme, federazioni, consorzi, associazioni e altri enti, italiani ed esteri, che perseguano finalità analoghe, complementari o strumentali, e concorrere alla loro costituzione;
 - e) istituire e conferire premi, borse di studio e di ricerca, residenze, commissioni e contributi, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e);

- f) costituire comitati scientifici, comitati consultivi, gruppi di lavoro, osservatori e commissioni tematiche, privi di poteri gestori, disciplinandone composizione e funzionamento con regolamento del Consiglio Direttivo;
 - g) svolgere attività editoriali, archivistiche, documentali, di comunicazione e di divulgazione, anche su supporto digitale e in regime di accesso aperto;
 - h) acquistare, prendere e dare in locazione, comodato o concessione, gestire e amministrare beni mobili e immobili, materiali e immateriali; accettare donazioni, eredità e legati, con beneficio di inventario;
 - i) affidare a terzi, in via non prevalente e con determinazione di durata, oggetto e modalità di esecuzione, l'esecuzione di parte delle attività;
 - j) avvalersi di volontari, lavoratori, collaboratori e professionisti, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14.
3. Le attività di ricerca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) sono svolte in modo indipendente; i relativi risultati sono diffusi su base non discriminatoria e nessuna impresa che eserciti un'influenza sull'Associazione gode di accesso preferenziale ai risultati della ricerca. Le eventuali attività economiche sono esercitate in via strumentale e accessoria e formano oggetto di rilevazione contabile separata.

Art. 6 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 4, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore e dalle relative disposizioni attuative vigenti.
2. L'individuazione in concreto delle attività diverse esercitabili è rimessa al Consiglio Direttivo, che ne delibera lo svolgimento previa verifica della strumentalità e della secondarietà e ne riferisce all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, con l'indicazione del criterio utilizzato, nella relazione di missione, ovvero in annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore e delle linee guida ministeriali vigenti, anche mediante sollecitazione al pubblico e offerta di beni o servizi di modico valore, avvalendosi di risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, dipendenti e collaboratori, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. L'attività di raccolta fondi può in particolare assumere la forma di campagne di donazione, appelli, eventi, raccolte pubbliche occasionali, raccolte a distanza e in rete, ivi comprese le piattaforme di *crowdfunding*, sollecitazione di erogazioni liberali, di lasciti e legati testamentari, di contributi e di liberalità in natura, nonché di contratti di sponsorizzazione

e di erogazioni da parte di soggetti pubblici e privati, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3. Per ciascuna raccolta pubblica occasionale di fondi l'Associazione redige, entro i termini di legge, un apposito rendiconto, da depositare presso il RUNTS unitamente al bilancio.
4. L'attività di raccolta fondi si distingue dalle attività svolte verso corrispettivo: le somme e i beni ricevuti a titolo di liberalità non costituiscono corrispettivo di prestazioni e sono destinati integralmente alle finalità istituzionali, al netto degli oneri direttamente connessi alla raccolta.

TITOLO II – PATRIMONIO E RISORSE

Art. 8 – Patrimonio e divieto di distribuzione di utili

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'articolo 8, comma 3, del Codice del Terzo settore.
4. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. Il patrimonio è costituito da beni mobili, immobili, materiali e immateriali, da conferimenti, contributi, donazioni, eredità, legati e liberalità destinati ad incrementarlo, da fondi di riserva e dagli avanzi di gestione destinati al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 9 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli associati;
 - b) contributi, sovvenzioni, sussidi e finanziamenti di soggetti pubblici, italiani, europei e internazionali;
 - c) contributi e finanziamenti di soggetti privati, ivi compresi fondazioni, imprese, enti del Terzo settore e organizzazioni internazionali;
 - d) proventi derivanti dalla partecipazione a bandi, avvisi e programmi di finanziamento e dalla realizzazione di progetti finanziati;
 - e) donazioni, erogazioni liberali, lasciti e legati testamentari, liberalità in natura;
 - f) proventi delle attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7;
 - g) corrispettivi e rimborsi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle eventuali attività diverse;

- h) entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi di partenariato e prestazioni rese a soggetti pubblici e privati;
 - i) rendite e proventi del patrimonio;
 - j) ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente.
2. Le quote associative sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo. Esse sono personali, non trasferibili, non rivalutabili e non restituibili, neppure in caso di recesso, esclusione o perdita della qualità di associato per qualsiasi causa, e non sono trasmissibili per causa di morte.

TITOLO III – ASSOCIATI

Art. 10 – Associati e procedura di ammissione

1. Possono essere ammessi come associati le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a concorrere alla realizzazione delle attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato e comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge.
2. L'Associazione non pone limitazioni all'ammissione degli associati con riferimento a etnia, origine, nazionalità, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o di qualsiasi altra natura.
3. Chi intende aderire presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità o dati identificativi e un indirizzo di posta elettronica in corso di validità al quale ricevere tutte le comunicazioni formali, e dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi a osservarne lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, e ne dà comunicazione all'interessato. La deliberazione di ammissione è annotata senza indugio nel libro degli associati e la qualità di associato si acquisisce dalla data di tale annotazione, previo versamento della quota associativa eventualmente dovuta.
5. Il provvedimento di rigetto è motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro il termine di cui al comma 4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima convocazione successiva.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.
7. La domanda di ammissione presentata da persona minore di età è controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale; il sottoscrittore rappresenta il minore a ogni effetto nei confronti dell'Associazione e ne esercita i diritti sociali, ivi compreso il diritto di voto.

Art. 11 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri e li esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, alle condizioni di cui all'articolo 16;
 - c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - d) essere informati sull'attività dell'Associazione e sull'andamento della gestione;
 - e) esaminare i libri sociali, con le modalità di cui all'articolo 25;
 - f) segnalare agli organi sociali competenti i fatti che ritengano censurabili;
 - g) recedere in qualsiasi momento.
3. Gli associati sono tenuti a:
 - a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
 - b) versare la quota associativa nei termini stabiliti;
 - c) astenersi da comportamenti che arrechino pregiudizio all'Associazione, alle sue attività o alla sua reputazione;
 - d) tenere nei confronti degli altri associati, dei volontari, dei lavoratori, dei collaboratori e dei destinatari delle attività un comportamento rispettoso della dignità della persona, astenendosi da ogni forma di discriminazione, molestia, abuso o violenza.
4. La partecipazione associativa è regolata secondo principi di democraticità, uguaglianza, trasparenza e non discriminazione.

Art. 12 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per morte, ovvero, per gli enti, per estinzione.
2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data di ricezione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto entro trenta giorni e provvede all'annotazione nel libro degli associati. Restano fermi gli obblighi già assunti dall'associato nei confronti dell'Associazione.
3. Decade dalla qualità di associato chi non provvede al versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e non vi provvede entro trenta giorni dal sollecito scritto. La decadenza è accertata e dichiarata dal Consiglio Direttivo ed è annotata nel libro degli associati.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi statutari, regolamentari o alle deliberazioni degli organi sociali, ovvero per comportamenti gravemente lesivi degli interessi, delle attività o della reputazione dell'Associazione, ovvero per comportamenti contrari a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera d). La competenza a deliberare sull'esclusione è



attribuita al Consiglio Direttivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice del Terzo settore.

5. Prima della deliberazione l'associato è informato per iscritto dei fatti contestati e può presentare osservazioni scritte entro quindici giorni ed essere sentito.
6. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto all'associato. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'associato può proporre ricorso all'Assemblea, che decide in contraddittorio in occasione della prima convocazione successiva. Il provvedimento di esclusione resta sospeso fino alla decisione dell'Assemblea o alla scadenza del termine per ricorrere.
7. Gli associati che, per qualsiasi causa, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa né alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

TITOLO IV – VOLONTARI E RISORSE UMANE

Art. 13 – Volontari

1. L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, associati o non associati, e ne promuove l'apporto quale espressione di partecipazione, solidarietà e cittadinanza attiva.
2. È volontario la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Il rimborso a fronte di autocertificazione è ammesso soltanto nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 17, comma 4, del Codice del Terzo settore, previa deliberazione del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spesa e sulle attività per le quali esso è consentito.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. È istituito il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto e vidimato con le modalità previste dalla normativa vigente. L'iscrizione nel registro è disposta dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.
6. L'Associazione assicura i volontari iscritti nel registro contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore e delle relative disposizioni attuative.

7. Il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento che disciplini l'attività dei volontari, i percorsi di formazione, le modalità di rimborso e la tenuta del registro.

Art. 14 – Lavoratori, collaboratori e incarichi professionali

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori subordinati o autonomi, di collaboratori e di prestatori d'opera professionale nei limiti necessari al corretto funzionamento e allo svolgimento qualificato delle proprie attività, applicando ai lavoratori le condizioni previste dall'articolo 16 del Codice del Terzo settore.
2. Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito. Ai componenti degli organi sociali spetta unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragioni dell'ufficio, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. È fatto salvo il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. L'Associazione può conferire ad associati e a componenti degli organi sociali incarichi professionali, di lavoro autonomo o di collaborazione, a titolo oneroso, a condizione che:
 - a) l'incarico abbia ad oggetto prestazioni oggettivamente distinte e ulteriori rispetto ai compiti propri della carica associativa ricoperta;
 - b) la prestazione sia necessaria per lo svolgimento delle attività dell'Associazione e l'affidamento sia preceduto da una valutazione documentata delle competenze richieste e della congruità del corrispettivo rispetto ai valori di mercato;
 - c) il corrispettivo sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e non ecceda i limiti di cui all'articolo 8, comma 3, del Codice del Terzo settore;
 - d) la deliberazione sia assunta dal Consiglio Direttivo; l'interessato non partecipa alla discussione e alla votazione e non è computato ai fini del quorum deliberativo. Se l'interessato è il Presidente, la seduta è presieduta dal Vice Presidente;
 - e) qualora l'incarico riguardi un numero di componenti del Consiglio Direttivo tale da impedire la formazione della maggioranza deliberativa, ovvero qualora il corrispettivo annuo complessivamente riconosciuto al medesimo soggetto superi la soglia determinata dall'Assemblea, la deliberazione sia di competenza dell'Assemblea;
 - f) dell'incarico, del suo oggetto e del relativo corrispettivo sia data specifica evidenza nella relazione di missione o in annotazione al bilancio.
4. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 27 del Codice del Terzo settore e, per suo tramite, l'articolo 2475-ter del codice civile. Ciascun amministratore comunica tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una determinata operazione.
5. Resta in ogni caso fermo il divieto di distribuzione anche indiretta di utili di cui all'articolo 8.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- i) delibera sull'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 28;
- j) determina la soglia di cui all'articolo 14, comma 3, lettera e);
- k) delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Assemblea: convocazione, costituzione e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
2. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea entro trenta giorni quando ne sia fatta richiesta motivata, contenente gli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto ovvero da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di inerzia, alla convocazione provvede il Vice Presidente o, in mancanza, l'organo di controllo ove nominato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Associazione almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, gli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove previste, le modalità di partecipazione mediante strumenti di telecomunicazione. La pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Associazione costituisce valida modalità di convocazione degli associati e non è richiesto l'invio di comunicazioni individuali. L'Associazione può comunque utilizzare, a fini meramente informativi, ulteriori modalità di comunicazione agli associati, senza che queste costituiscano requisito di validità della convocazione.
4. Ciascun associato avente diritto di voto può presentare al Presidente, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, proposte o mozioni da porre all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti.
6. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, non computandosi gli astenuti.
7. Per le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo degli stessi; in entrambi i casi la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
8. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione, di devoluzione del patrimonio residuo, di trasformazione, fusione e scissione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero da altro associato designato dall'Assemblea. Chi presiede dirige e regola la discussione, accerta la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento, e stabilisce modalità e ordine



delle votazioni. Le votazioni avvengono per voto palese, salvo che riguardino persone o che l'Assemblea deliberi diversamente.

10. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto da chi presiede e dal Segretario o da altro associato all'uopo designato, e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 19 – Consiglio Direttivo: composizione, nomina e durata

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, determinato dall'Assemblea prima di procedere alla nomina, non inferiore a tre e non superiore a nove.
2. I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo; successivamente la nomina spetta all'Assemblea.
3. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Codice del Terzo settore.
4. Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
5. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro esercizi e comunque fino all'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato; sono rieleggibili.
6. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.
7. Se viene a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione, purché resti ferma la maggioranza di cui al comma 3; i componenti così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva, che ne delibera la conferma o procede a nuova nomina, e comunque fino alla scadenza naturale del Consiglio. Se viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente, o in mancanza il componente più anziano di età, convoca l'Assemblea entro trenta giorni per la nuova nomina; il Consiglio decaduto resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.
8. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.
9. Le generalità dei componenti del Consiglio Direttivo, i relativi poteri e le eventuali limitazioni, nonché la data di nomina, sono comunicati al RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 20 – Consiglio Direttivo: competenze e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso opera in attuazione delle finalità statutarie e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde del proprio operato.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale; le eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, coordina l'attività dell'Associazione e ne garantisce il funzionamento.
3. Al Presidente competono la firma sociale e la sottoscrizione degli atti, dei contratti, delle convenzioni, degli accordi di partenariato e delle domande di partecipazione a bandi e programmi di finanziamento, nel rispetto delle deliberazioni degli organi sociali competenti, nonché l'apertura e la gestione di rapporti bancari e postali.
4. In caso di necessità e urgenza il Presidente può adottare gli atti di competenza del Consiglio Direttivo che non ammettano dilazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile e comunque entro trenta giorni; la mancata ratifica non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede e comporta la responsabilità del Presidente nei confronti dell'Associazione.
5. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, esercitandone tutte le funzioni, ivi comprese la rappresentanza legale e la firma sociale. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 22 – Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali, la corrispondenza e la conservazione della documentazione associativa.
2. Il Tesoriere cura la gestione economica, finanziaria e amministrativa, la tenuta della contabilità e della documentazione contabile e collabora con il Consiglio Direttivo alla predisposizione del bilancio.

Art. 23 – Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore e dalla normativa vigente. L'Assemblea può altresì procedere alla nomina, in via facoltativa, quando ne ravvisi l'opportunità.
2. L'obbligo di nomina cessa quando, per due esercizi consecutivi, non risultino superati i limiti dimensionali previsti dalla normativa vigente.
3. Il componente dell'organo di controllo monocratico, ovvero almeno uno dei componenti dell'organo collegiale, è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Ai componenti si applica l'articolo 2399 del codice civile. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
4. L'organo di controllo resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile. L'Assemblea ne determina il compenso all'atto della nomina, nel rispetto dei limiti di legge.



5. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Del monitoraggio è dato atto nella relazione al bilancio o nel bilancio sociale.
6. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.
7. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Delle proprie riunioni l'organo redige verbale, trascritto nell'apposito libro.

Art. 24 – Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore e dalla normativa vigente, ovvero quando ne ravvisi l'opportunità.
2. L'incarico di revisione legale dei conti può essere attribuito all'organo di controllo, quando questo sia integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, nei casi consentiti dalla normativa vigente.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

TITOLO VI – LIBRI SOCIALI, BILANCIO E TRASPARENZA

Art. 25 – Libri sociali

1. L'Associazione tiene, oltre alle scritture contabili prescritte dalla normativa vigente:
 - a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove nominato;
 - e) il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
2. I libri di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere tenuti anche con modalità informatiche, purché ne siano garantite l'integrità, l'inalterabilità e la conservazione.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri di cui al comma 1, lettere a), b) e c), previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che vi provvede entro dieci giorni. L'esame si svolge presso la sede dell'Associazione, o con modalità telematiche equivalenti, alla presenza di un componente del Consiglio Direttivo o di persona da questo delegata, con facoltà per

l'associato di estrarne copia a proprie spese, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 26 – Esercizio sociale, bilancio e adempimenti

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero, al ricorrere dei presupposti e nei limiti previsti dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore, il rendiconto per cassa, secondo la modulistica ministeriale vigente.
3. Il bilancio di esercizio è approvato dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed è depositato presso il RUNTS, unitamente agli eventuali rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi, nei termini previsti dalla normativa vigente.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.
5. Al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione redige il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali vigenti, lo deposita presso il RUNTS e lo pubblica nel proprio sito internet; nei casi ivi previsti pubblica altresì nel proprio sito internet gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e agli associati.
6. Il Consiglio Direttivo cura ogni ulteriore adempimento di deposito, comunicazione e aggiornamento previsto dal Codice del Terzo settore e dalle relative disposizioni attuative.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 18, comma 8. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati con deliberazione dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
4. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
5. In caso di cancellazione dal RUNTS senza scioglimento, l'Associazione devolve, con le medesime modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, il patrimonio incrementale realizzato negli

esercizi in cui è stata iscritta nel Registro, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Codice del Terzo settore.

Art. 28 – Acquisto della personalità giuridica

1. L'Assemblea può deliberare, con la maggioranza prevista per le modificazioni statutarie, di richiedere l'acquisto della personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, previa verifica della sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla normativa vigente e con l'osservanza della procedura ivi prevista.
2. Fino a tale momento l'Associazione opera come associazione non riconosciuta e si applica l'articolo 38 del codice civile.

Art. 29 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione. Le disposizioni che presuppongono la qualifica di ente del Terzo settore acquistano efficacia dalla data di iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano il Codice del Terzo settore e le relative disposizioni attuative, il codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati tenutasi in Via Merulana 234, 00185 Roma (RM), il 13 agosto 2026, alle ore 13:30.

Il Presidente dell'Assemblea

Nome e cognome: Chaikovskaia Anastasiia

Firma: _____

Il Segretario dell'Assemblea

Nome e cognome: Bisconti Lucidi Piercosma

Firma: _____

